

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 157

29 maggio 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI LOMBARDI, SALOMONI

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A SOSTEGNO DELLE ADOZIONI A DISTANZA E DELL'AFFIDO FAMILIARE

Oggetto consiliare n. 2543

RELAZIONE

Il presente progetto di legge ha come obiettivo sostenere la famiglia intervenendo sia sull'istituto dell'adozione a distanza, tramite l'aiuto alle associazioni e alle organizzazioni religiose e laiche che operano nell'ambito, sia su quello dell'affido familiare, garantendo adeguate risorse economiche alle famiglie che si rendono disponibili ad accogliere minori.

Nel nostro contesto nazionale e regionale assistiamo, da un lato, all'emergere di un dato sempre più preoccupante e diffuso come quello del tasso di natalità a livello zero (legato a differenti motivazioni quali l'incertezza per il futuro, i costi di mantenimento di un figlio e alle preoccupazioni dei potenziali genitori connesse alla carriera lavorativa) che porta, nel lungo periodo, a prospettive a dir poco disastrose per la nostra società, mentre, dall'altro, assistiamo al diffondersi di un fenomeno tendenzialmente inverso che lascia trasparire il desiderio di "essere in qualche modo genitori".

Per quanto riguarda l'adozione a distanza, va osservato che, accanto alle coppie che cercano di adottare un figlio o che si rendono disponibili per l'affido temporaneo e che, purtroppo, spesso si trovano di fronte ostacoli burocratici infiniti e insormontabili, sta aumentando il numero di persone e famiglie che scelgono la via della cosiddetta "adozione a distanza".

Tramite questo istituto, con un limitato impegno finanziario, si riesce a garantire al minore, residente in Paesi le cui condizioni di vita sono particolarmente difficili, la possibilità di crescere in modo dignitoso, fornendogli buone opportunità nel rispetto della sua cultura e mettendolo comunque in condizione di "sentire la presenza" di una famiglia amica e solidale anche se fisicamente lontana.

Rispondere ai bisogni della persona per valorizzarne pienamente la dignità è un obiettivo irrinunciabile che va promosso con ogni mezzo.

Il concetto di persona è strettamente collegato a quello di famiglia e comunità: relazioni fondamentali anche in contesti drammatici di povertà, malattia, guerra e violenza.

In simili contesti l'adozione a distanza risulta uno strumento particolarmente appropriato ed efficace essendo una prassi che implica il coinvolgimento continuo di soggetti locali e di risorse esterne diventando, in questo modo, motore di sviluppo nel contesto sociale locale.

Sono ormai numerose le associazioni e le organizzazioni a livello nazionale e internazionale, laiche o religiose, che operano in questo campo e che a questo scopo raccolgono contributi da parte di soggetti privati.

Questo sistema solidale e poco invasivo di operare può modificare in senso positivo la logica degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo in quanto, non incentivando l'emigrazione dai Paesi poveri, consente la salvaguardia di tradizioni e radici culturali, non inducendo forzatamente all'abbandono della propria terra d'origine per tentare l'avventura in Paesi economicamente più evoluti ma caratterizzati da civiltà assolutamente estranee.

Approvando il presente progetto di legge la Regione Emilia-Romagna può contribuire, aiutando le associazioni e le organizzazioni, ad un piccolo passo in avanti per dare una speranza di vita, una istruzione a tanti bambini e ragazzi senza sradicarli dalla propria terra e dalle proprie tradizioni.

Per quanto riguarda l'istituto dell'affido familiare va detto che la nuova direttiva della Giunta regionale in materia di affidamento familiare e accoglienza in Comunità di bambini e ragazzi (Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e articoli 5 e 35 L.R. 12 marzo 2003, n. 2) approvata in data 8/3/2007, evidenzia fortissimi limiti nella volontà di sviluppo di questo istituto ponendolo sullo stesso piano dell'accoglienza in comunità, non garantendo le dovute risorse finanziarie necessarie al concreto sostegno dei costi ora in capo alle famiglie affidatarie (si prevede, infatti, che gli enti intervengano: «... nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci ...»).

Con il presente progetto di legge si intende ribadire la priorità dell'istituto dell'affido familiare tra le varie forme di assistenza ai minori in quanto riteniamo che la famiglia sia l'ambiente ottimale per la loro vita e la loro crescita. Per incentivare e promuovere tale forma di assistenza è necessario garantire un equo ed appropriato contributo economico alle famiglie che si fanno carico di minori in difficoltà prevedendo il rimborso completo delle spese e dei costi che l'affidamento comporta per la famiglia. Il tutto, a maggior ragione, considerando che i costi di mantenimento di un minore in Comunità di accoglienza, che nulla hanno a che fare con una famiglia, non è comunque indifferente.

Esame dell'articolato.

L'articolo 1 del presente progetto di legge, che enuncia le finalità, al primo comma riconosce l'alto valore etico e sociale dell'adozione a distanza, come forma di solidarietà a favore della persona e della sua dignità e, al secondo comma, richiama la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, art. 2, lettera a), comma 2, che fa riferimento allo spirito del principio di sussidiarie-

tà sostenendo le organizzazioni espresse dalla società civile che rendono possibile tale forma di solidarietà. Al terzo comma si fa riferimento alla finalità di sostegno della forma dell'affido familiare come prioritaria tra quelle previste dall'assistenza ai minori nella nostra regione.

L'articolo 2, al comma 1, definisce in modo chiaro ed inequivocabile il significato, i compiti e l'obiettivo dell'adozione a distanza mentre al comma 2 si definisce l'Istituto dell'affido familiare.

L'articolo 3 ha come oggetto i contributi destinati all'adozione a distanza.

Al comma 1 si fa riferimento all'erogazione di contributi annuali da parte della Regione Emilia-Romagna alle organizzazioni qualificate dietro presentazione di specifici progetti.

Il comma 2 si riferisce alle modalità di erogazione fissando la percentuale del 10 per cento dell'ammontare totale dei fondi raccolti e il limite massimo del contributo per progetto.

Il comma 3 fa riferimento ai tempi e alle modalità di presentazione delle domande, per l'erogazione dei contributi e per la rendicontazione dei fondi raccolti e dei costi amministrativi sostenuti, stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.

L'articolo 4 ha come oggetto i requisiti richiesti alle organizzazioni ai fini di poter accedere ai contributi regionali.

Al comma 1, lettera

- a) essere iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 2, L.R. n. 26 del 31 maggio 1993) e/o essere una ONG e/o una ONLUS;
- b) disporre di adeguata struttura organizzativa a livello sia regionale che nei Paesi in cui opera;
- c) assoluta trasparenza contabile e una metodologia operativa corretta e verificabile;
- d) non avere pregiudiziali discriminazioni delle persone verso cui è rivolta l'adozione a distanza.

L'articolo 5 ha come oggetto i contributi destinati all'affido familiare.

L'articolo 6, secondo una moderna concezione del concetto di efficacia legislativa, prevede la clausola valutativa sull'impatto delle normative nei confronti della realtà che si intende sostenere.

L'articolo 7 ha come oggetto la norma finanziaria che prevede di fare fronte ai contributi concessi con appositi stanziamenti previsti dall'art. 11 della L.R. n. 31 del 6 luglio 1977 recante "Disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna".

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della cooperazione internazionale, riconosce l'alto valore etico e sociale dell'adozione a distanza, intesa come forma di solidarietà operante a favore del completo sviluppo della persona umana nei luoghi, nelle comunità e nei contesti socio-culturali di origine.

2. La Regione Emilia-Romagna, nello spirito del principio di sussidiarietà riaffermato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del sistema regionale e locale", persegue le finalità di cui al comma 1 sostenendo le organizzazioni espresse dalla società civile che rendono possibile e operante tale particolare forma di solidarietà.

3. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze statutarie ed in relazione al quadro legislativo nazionale promuove come prioritario l'istituto dell'affido familiare tra le forme di assistenza sociale ai minori garantendo la totale copertura finanziaria dei costi che la famiglia affidataria si assume accogliendo il minore in difficoltà.

Art. 2 *Definizioni*

1. Per l'adozione a distanza si intende l'assunzione, da parte di soggetti privati, dell'impegno continuativo al versamento periodico di una somma di denaro finalizzata all'aiuto di specifiche persone o nuclei familiari stranieri che vivano in Stati esteri e che versino in condizioni di gravi difficoltà economiche.

2. L'affidamento familiare è la risposta di cura, di tutela, di educazione per bimbi e ragazzi, temporaneamente privi di un ambiente idoneo, che si attua attraverso l'inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da quello originario.

Art. 3 *Contributi finalizzati all'adozione a distanza*

1. La Regione, nell'ambito delle priorità territoriali individuate, eroga annualmente contributi finanziari alle organizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base alla presentazione di specifici progetti di adozione a distanza.

2. I contributi sono concessi in misura pari al 10 per cento dell'ammontare totale dei fondi raccolti dalle orga-

nizzazioni, di cui al comma 2 articolo 1, presso soggetti privati e destinati alle adozioni a distanza. Tali contributi possono essere utilizzati dalle organizzazioni, di cui al comma 2, art. 1, come copertura delle spese amministrative sostenute dall'organizzazione stessa per la gestione dell'attività istituzionale.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, per l'erogazione dei contributi e per la rendicontazione dei fondi e dei costi amministrativi di gestione dei progetti medesimi.

Art. 4 *Requisiti*

1. Al fine di poter accedere ai contributi di cui all'articolo 3, le organizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26" e/o essere una ONG (organizzazione non governativa) e/o essere ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale);
- b) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in Emilia-Romagna e negli Stati in cui intendono operare;
- c) essere in grado di assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente anche sui costi necessari per l'espletamento delle procedure ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
- d) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone cui l'adozione a distanza è diretta.

Art. 5 *Contributi finalizzati all'affidamento familiare*

1. La Regione finanzia un apposito capitolo di bilancio dedicato alla copertura dell'ammontare totale delle spese sostenute dalle famiglie affidatarie per il mantenimento e la cura dei minori che accolgono.

2. Il Servizio sociale di riferimento è il soggetto preposto alla rendicontazione e al benessere alla liquidazione dei costi sostenuti dalle famiglie affidatarie.

Art. 6 *Clausola valutativa*

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il nucleo di

fattibilità presso il Consiglio regionale, fornirà al Consiglio stesso una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguenti e sulle misure eventualmente da adottare per migliorare l'impatto della presente legge sulla realtà che si intende sostenere.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, recante "Disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna".
-
-

